

**MASSIMARIO
DELLE DECISIONI DELLA CORTE FEDERALE
E DELLA COMMISSIONE GIUDICANTE NAZIONALE**

2014 – 2016

a cura del dott. Giuseppe Saieva

Le prime massime delle decisioni adottate dopo l'entrata in vigore del nuovo regolamento di giustizia sportiva in data 5 ottobre 2014 dalla Corte Federale di Appello, dalla Corte Sportiva di Appello e dal Tribunale Federale sono di seguito elencate ed ordinate in base ai vari richiami normativi.

In mancanza di riferimenti normativi noti, la ricerca analitica può esser fatta utilizzando la funzione "Ricerca PDF" (o "Trova" per i documenti Word) inserendo nell'apposito riquadro una parola chiave; analogamente potrà procedersi a ricerca cronologica nel caso in cui si conosca la data o il numero del comunicato ufficiale (basterà inserire nell'apposito riquadro della funzione "Ricerca PDF" (o "Trova" per i documenti Word), la data o il numero della decisione ricercata.

STATUTO

Art. 10 - Ineleggibilità

I componenti di un comitato regionale decaduti a seguito delle dimissioni del Presidente non perdono per detto fatto la possibilità di candidarsi alle nuove elezioni; nessuna ipotesi di decadenza è infatti prevista dallo Statuto e dai regolamenti federali, mentre è indubbio che una conseguenza così grave come quella della incandidabilità potrebbe determinarsi solo in presenza di normativa espressa. L'art. 10 comma f) dello Statuto prevede una ipotesi di "ineleggibilità" solo per i tesserati che "nel ricoprire incarichi nell'ambito dell'ordinamento sportivo siano incorsi in provvedimenti di commissariamento". - C.U. n. 789 del 23 febbraio 2015 C.F.A. n. 11

I componenti di un comitato regionale decaduti a seguito delle dimissioni del Presidente non perdono per detto fatto la possibilità di candidarsi alle nuove elezioni; nessuna ipotesi di decadenza è infatti prevista dallo Statuto e dai regolamenti federali, mentre è indubbio che una conseguenza così grave come quella della incandidabilità potrebbe determinarsi solo in presenza di normativa espressa. L'art. 10 comma f) dello Statuto prevede una ipotesi di "ineleggibilità" solo per i tesserati che "nel ricoprire incarichi nell'ambito dell'ordinamento sportivo siano incorsi in provvedimenti di commissariamento". - C.U. n. 789 del 23 febbraio 2015 C.F.A. n. 11

Art. 11 – Incompatibilità

La qualità di Giudice Sportivo è incompatibile con l'attività di giocatore e/o allenatore, sia a livello nazionale, che regionale. Tale principio si evince dalla corretta interpretazione degli artt. 11 e 52 co. 9 dello Statuto Federale e degli artt. 60 co. 3 del Regolamento di Giustizia. In base a tali disposizioni normative ciascun componente degli organi di Giustizia Federale, all'atto della accettazione dell'incarico, deve sottoscrivere una dichiarazione con cui attesta di non avere, rapporti di natura patrimoniale o associativa che ne compromettano l'indipendenza con la Federazione o con i tesserati, gli affiliati e gli altri soggetti sottoposti alla sua giurisdizione, mentre l'art. 60 co. 3 del Regolamento di Giustizia specifica che gli organi di Giustizia agiscono "nel

rispetto dei principi di piena indipendenza, autonomia e riservatezza”. - C.U. n. 746 del 10 febbraio 2015 - C.F.A. n. 8

Le disposizioni normative contenute negli art. 11 e 52 co. 9 dello Statuto Federale e gli art. 60 co. 3 e 76 e seguenti del Regolamento di Giustizia consentono di ritenere che la qualità di Giudice Sportivo sia incompatibile con l'attività di giocatore e/o allenatore, sia a livello nazionale che regionale. - C.U. n. 746 del 10 febbraio 2015 C.F.A. n. 8

Art. 21 – Diritto di voto delle Affiliate

Il mancato rispetto dell'obbligo di partecipazione ai Campionati Giovanili, comporta per la Affiliata una valutazione negativa circa la sussistenza della condizione di cui all'art. 21 comma 1 Statuto Federale di aver portato “regolarmente a termine” l'attività federale nell'anno sportivo precedente a quello di convocazione dell'Assemblea, con la conseguenza che, difettando tale condizione, la Affiliata non ha i requisiti per vedersi riconosciuta la titolarità di un voto in sede di Assemblea Regionale. - C.U. n. 653 dell'8 marzo 2016 C.F.A. n. 9

Art. 54 – Clausola compromissoria

L'esercizio del diritto di querela non può essere limitato in alcun modo, né subordinato ad alcuna autorizzazione da parte degli organi federali, qualunque sia la condizione soggettiva di colui che intenda proporla. L'obbligatorietà del compromesso prevista dall'art. 6 del nuovo Regolamento di Giustizia e dall'art. 54 dello Statuto F.I.P., comporta l'obbligo per i tesserati di “adire gli Organi di giustizia dell'ordinamento sportivo nelle materie di cui all'art. 2 del Decreto Legge del 19 agosto 2003 n. 220” e l'obbligo per gli stessi tesserati di rimettere la risoluzione della controversia ad un giudizio arbitrale irrituale unicamente per le controversie di “carattere meramente patrimoniale”. Va viceversa esclusa la possibilità di limitare il diritto del tesserato di proporre querela, sottoponendolo ad un provvedimento autorizzativo del consiglio federale. Va pertanto ritenuta insussistente la violazione dell'art 39 bis del Regolamento di Giustizia ascritta al tesserato per avere presentato una querela nei confronti di altro tesserato “senza essersi rivolto preventivamente alla giustizia endofederale”, in quanto nessuna norma dello Statuto Federale ovvero degli altri Regolamenti dettati per governare correttamente in tutti i suoi aspetti il movimento sportivo della pallacanestro, prevede espressamente o implicitamente, l'onere per il tesserato, che voglia presentare querela nei confronti di altro tesserato, di adire preventivamente gli organi di giustizia sportiva. - C.U. n. 515 del 9 dicembre 2014 C.F.A. n. 6. *[Nel giudizio di primo grado il Tribunale ritenendo che il cd. “vincolo di giustizia” costituisce uno dei cardini dell'ordinamento sportivo, trattandosi di principio inizialmente introdotto dal legislatore sportivo e poi espressamente riconosciuto dal legislatore nazionale (art. 2, comma 2, del Decreto Legge 19 agosto 2003, n. 220, convertito con modificazioni dalla L. 17 ottobre 2003, n. 280, che riserva all'ordinamento sportivo la disciplina delle questioni aventi ad oggetto “i comportamenti rilevanti sul piano disciplinare e l'irrogazione ed applicazione delle relative sanzioni disciplinari sportive”) al tesserato era stata applicata la sanzione dell'inibizione per un anno. - C.U. n. 413 del 18 novembre 2014 T.F. n. 8.]*

REGOLAMENTO DI GIUSTIZIA

Art. 2 – Obbligo di lealtà e correttezza (v. anche sub art. 44 *Violazione dei principi di lealtà e correttezza – art. 39 R.G. previgente*)

Va semplicemente deplorato ai sensi dell'art. 122 del Regolamento di Giustizia per comportamento non consono alla figura arbitrale, ma non censurato ex artt. 2 e 44 del Regolamento di Giustizia, l'arbitro che si sia rivolto all'allenatore della squadra dicendogli *"è arrivato l'allenatore dell'N.B.A"* e ad alcuni dirigenti della società dicendo che sarebbero andati a gridare sugli spalti *"con altre persone come pastori"*. - C.U. n. 365 del 6 novembre 2014 T.F. n. 7

Viola gli artt. 2 e 44 del Regolamento di Giustizia, il presidente della società che rinunci alla disputa di una gara dell'ultima giornata di campionato, senza aver posto in essere quanto in suo potere per ovviare all'impedimento dell'utilizzo della palestra comunale. - C.U. n. 522 del 10 dicembre 2014 T.F. n. 9

Costituisce violazione dei principi di lealtà e correttezza, ai sensi degli artt. 2 e 44 del Regolamento di Giustizia, il comportamento del Presidente della Lega Nazionale Pallacanestro che riservando un trattamento di favore ad una società resasi inadempiente per la presentazione di fideiussione bancaria in favore della L.N.P., in violazione delle modalità e dei termini perentori previsti dalle D.O.A., abbia concesso una proroga per l'esatto adempimento, non prevista, né consentita dai regolamenti federali, né dalla convenzione in essere tra la F.I.P. la C.I.A. e la L.N.P.". - C.U. n. 539 del 16 dicembre 2014 T.F. n. 11

Costituisce violazione degli artt. 2 e 44 del Regolamento di Giustizia e degli artt. 1 e 2.2 del Codice Etico l'aver riportato una condanna penale per reati sessuali e maltrattamenti. - C.U. n. 587 dell' 8 gennaio 2015 T.F. n. 14

Il tesserato C.I.A. il quale, in occasione di una gara cui assista come spettatore, con un comportamento platealmente scorretto scateni una rissa tra i presenti sugli spalti, va sanzionato per violazione degli artt. 2 e 44 del Regolamento di Giustizia. - C.U. n. 607 del 14 gennaio 2015 T.F. n. 16

Ai sensi degli artt. 2 del Regolamento di Giustizia e 56 del Regolamento C.I.A., va applicata la sanzione della deplorazione nei confronti dell'arbitro che contesti platealmente una decisione dell'altro direttore di gara, così reagendo in modo spropositato ad un fischio del collega. - C.U. n. 941 dell'1 aprile 2015 T.F. n. 24

Non costituisce illecito sportivo ex artt. 60 e 61 del Regolamento di Giustizia, ma violazione delle norme di correttezza e lealtà sportiva di cui agli artt. 2 e 44 stesso regolamento, l'iniziativa del presidente di una società che per protestare nei confronti di alcune direzioni arbitrali che, in occasione di gare precedenti, avrebbero danneggiato la propria squadra, mandava in campo cinque giocatori, appositamente sorteggiati, con l'intento, preannunciato ai direttori di gara nella fase di riconoscimento degli atleti, di non partecipare attivamente alla partita, come effettivamente accaduto, ordinando ai giocatori di limitarsi a commettere falli durante la gara per farla terminare il prima possibile. Analogamente va sanzionato per violazione dei principi di lealtà e correttezza sportiva il comportamento dei giocatori, i quali ben avrebbero potuto, e dovuto, rifiutarsi di aderire all'iniziativa del presidente. - C.U. n. 91 del 3 settembre 2015 T.F. n. 9

Va sanzionato ai sensi degli artt. 2 e 44 del Regolamento di Giustizia il dirigente che in una *mail* inviata al Giudice Sportivo Territoriale si sia espresso con parole offensive ed irrispettose affermando *"abbiamo finito le parole per descrivere questo scempio, non ci era mai capitato di essere presi per il c... in questo modo"*. - C.U. n. 235 del 21 ottobre 2015 T.F. n. 16

Nessuna sanzione può essere applicata al presidente di società che sia stato deferito per rispondere di violazione degli artt. 2 e 44 del Regolamento di Giustizia per avere asserito di avere smarrito la documentazione relativa ad un tesseramento nel caso in cui non sia stato contestato il mancato rispetto dell'obbligo di conservazione del

modulo di tesseramento e la scorrettezza del relativo comportamento. - C.U. n. 364 del 6 novembre 2015 T.F. n. 6

Non costituisce violazione degli artt. 2 e 44 del Regolamento Giustizia "il comportamento di un tesserato che abbia pubblicato e postato in modo derisorio sul profilo Facebook della società, dallo stesso gestito, la fotografia dal medesimo ideata ed alla cui realizzazione partecipava, che ritraeva i giocatori della squadra under 15 da lui allenata incappucciati di nero", in quanto l'iniziativa, non lesiva dell'onore e dell'immagine dei giovani atleti, era meramente ricollegabile al senso di iniziativa goliardica dei giovani atleti medesimi che con atteggiamento scherzoso e con senso di autoironia avevano così inteso commentare una partita giocata male. - C.U. n. 534 del 19 gennaio 2016 C.F.A. n. 7

Viola i principi di lealtà e correttezza, cui i tesserati sono tenuti ad uniformare i propri comportamenti (artt. 2 e 44 del Regolamento di Giustizia e artt. 2.2 e 2.3 del Codice Etico), il tesserato che abbia "percepito dalla propria società elementi attivi non dichiarati di redditi da lavoro dipendente. L'irrelevanza penale del fatto e l'archiviazione del procedimento penale non escludono la responsabilità disciplinare del tesserato dinanzi ai competenti organi di giustizia sportiva. - C.U. n. 661 del 9 marzo 2016 T.F. n. 29

Art. 6 – Obbligatorietà del compromesso

L'esercizio del diritto di querela non può essere limitato in alcun modo, né subordinato ad alcuna autorizzazione da parte degli organi federali, qualunque sia la condizione soggettiva di colui che intenda proporla. L'obbligatorietà del compromesso prevista dall'art. 6 del nuovo Regolamento di Giustizia e dall'art. 54 dello Statuto F.I.P., comporta l'obbligo per i tesserati di "adire gli Organi di giustizia dell'ordinamento sportivo nelle materie di cui all'art. 2 del Decreto Legge del 19 agosto 2003 n. 220" e l'obbligo per gli stessi tesserati di rimettere la risoluzione della controversia ad un giudizio arbitrale irrituale unicamente per le controversie di "carattere meramente patrimoniale". Va viceversa esclusa la possibilità di limitare il diritto del tesserato di proporre querela, sottoponendolo ad un provvedimento autorizzativo del consiglio federale. Va pertanto ritenuta insussistente la violazione dell'art 39 bis del Regolamento di Giustizia ascritta al tesserato per avere presentato una querela nei confronti di altro tesserato "senza essersi rivolto preventivamente alla giustizia endofederale", in quanto nessuna norma dello Statuto Federale ovvero degli altri Regolamenti dettati per governare correttamente in tutti i suoi aspetti il movimento sportivo della pallacanestro, prevede espressamente o implicitamente, l'onere per il tesserato, che voglia presentare querela nei confronti di altro tesserato, di adire preventivamente gli organi di giustizia sportiva. - C.U. n. 515 del 9 dicembre 2014 C.F.A. n. 6. *[Nel giudizio di primo grado il Tribunale ritenendo che il cd. "vincolo di giustizia" costituisce uno dei cardini dell'ordinamento sportivo, trattandosi di principio inizialmente introdotto dal legislatore sportivo e poi espressamente riconosciuto dal legislatore nazionale (art. 2, comma 2, del Decreto Legge 19 agosto 2003, n. 220, convertito con modificazioni dalla L. 17 ottobre 2003, n. 280, che riserva all'ordinamento sportivo la disciplina delle questioni aventi ad oggetto "i comportamenti rilevanti sul piano disciplinare e l'irrogazione ed applicazione delle relative sanzioni disciplinari sportive") al tesserato era stata applicata la sanzione dell'inibizione per un anno. - C.U. n. 413 del 18 novembre 2014 T.F. n. 8.]*

La presentazione di una querela da parte di un tesserato nei confronti di altro tesserato senza preventiva autorizzazione degli organi federali non costituisce violazione degli artt. 2 e 6 del Regolamento di Giustizia. Il diritto di presentare querela, strumento

essenziale per poter esercitare una delle facoltà fondamentali poste dall'ordinamento statale a tutela degli interessi del singolo individuo, non può e non deve essere condizionato da volontà altrui, né essere sottoposto alla autorizzazione di un soggetto terzo, nel caso di specie il Consiglio Federale della Federazione Italiana Pallacanestro. Proprio in virtù del principio di separazione dall'ordinamento statale, l'autonomia dell'ordinamento sportivo non può trovare applicazione laddove si verificano situazioni giuridiche soggettive che abbiano rilevanza per l'ordinamento giuridico della Repubblica, dovendosi riconoscere all'interessato la facoltà di adire l'Autorità Giudiziaria senza alcun tipo di condizionamento che potrebbe derivare da disposizioni regolamentari federali. - C.U. n. 526 del 12 dicembre 2014 C.S.A. n. 5

Art. 27 – Infrazioni commesse dal pubblico

Il lancio di un oggetto contundente isolato e sporadico che colpisca l'arbitro con un danno di lieve entità, tale da non produrre un obiettivo impedimento alla prosecuzione della gara, è sanzionabile, ai sensi dell'art. 27/12a del Regolamento di Giustizia, con la squalifica del campo per 1 gara. - C.U. n. 403 del 14 novembre 2014 C.S.A. n. 2

Il lancio di oggetti non contundenti collettivo e sporadico va sanzionato, ai sensi dell'art. 27/6 bc del Regolamento di Giustizia, con l'ammenda pari al 20% del "massimale" previsto. - C.U. n. 403 del 14 novembre 2014 C.S.A. n. 2

Vanno revocati i provvedimenti disciplinari adottati da giudice sportivo per offese collettive frequenti del pubblico nei confronti di un tesserato individuato e per lancio di un fumogeno che costringeva a sospendere la gara (art. 27/4b; art. 28/3; art. 27/13; art. 24/2b del Regolamento di Giustizia), qualora sia accertato che il comportamento dei soggetti responsabili, al seguito della squadra, altro non sarebbe che un premeditato espediente per danneggiare la società della cui squadra gli stessi si dichiaravano sostenitori, per non aver ottenuto le agevolazioni richieste nell'acquisto di biglietti e per l'organizzazione delle trasferte per assistere alle partite. - C.U. n. 303 del 10 novembre 2015 C.S.A. n. 4

Vanno sanzionati ai sensi dell'art. 27/15a del Regolamento di Giustizia gli atti vandalici posti in essere da soggetti appartenenti ad una delle tifoserie in base ad elementi probatori certi desumibili da annotazioni di servizio redatte dai Carabinieri intervenuti. Nella specie erano state danneggiate mediante rottura di fanali e taglio di pneumatici le autovetture degli arbitri. - C.U. n. 512 del 13 gennaio 2016 C.S.A. n. 14

Art. 29 – Invasione del campo di gioco

L'invasione del campo di gioco con intenti aggressivi commessa a fine gara va sanzionata ai sensi dell'art. 29/3 B del Regolamento di Giustizia Per la configurabilità di detta ipotesi è sufficiente che i tifosi entrino nel campo di gioco con intenti aggressivi, mentre non è necessario, che gli stessi entrino anche in contatto con i direttori di gara. - C.U. n. 905 del 19 marzo 2015 C.S.A. n. 14

Correttamente va applicata la sanzione della squalifica del campo di gioco per due gare ai sensi dell'art. 29/4 del Regolamento di Giustizia "per invasione del campo di gioco, commessa da tre persone, una delle quali aggrediva il 3° arbitro, spintonandolo" - C.U. n. 612 del 16 febbraio 2016 C.S.A. n. 20

Art. 30 – Altre ipotesi di invasione

Va confermata la squalifica del campo di gioco per due gare inflitta ai sensi degli artt. 29 comma 4 e 30 del Regolamento di Giustizia qualora uno spettatore sporgendosi dalle transenne colpisca con un pugno un giocatore. - C.U. n. 525 del 12 dicembre 2014 - C.S.A. n. 4

Artt. 32 – 34 Proteste di tesserati

Va confermato il provvedimento di squalifica per 2 gare, inflitto ai sensi degli artt. 32 e 34 del Regolamento di Giustizia dal Giudice Sportivo all'allenatore che dopo essere stato espulso per somma di falli tecnici, entrava in campo protestando con espressioni blasfeme ed offensive nei confronti degli arbitri e che successivamente teneva un comportamento platealmente non regolamentare tale da fomentare il pubblico di casa, ritardando così l'abbandono del campo e la ripresa del gioco. - C.U. n. 462 del 27 novembre 2014 - C.S.A. n. 3

Art. 33 Comportamenti di tesserati nei confronti degli arbitri e dei tesserati della squadra avversaria

Ai sensi dell'art. 33 1/1b del Regolamento di Giustizia il comportamento offensivo del tesserato nei confronti degli arbitri va sanzionato con la squalifica per almeno una gara. - C.U. n. 714 del 29 gennaio 2015 C.S.A. n. 9

Un calcio di lieve entità inferto ad un giocatore avversario, pur se volontario e plateale, va sanzionato ai sensi dell'art. 33 3/2-1c del Regolamento di Giustizia con la squalifica per una gara. - C.U. n. 853 del 27 febbraio 2015 C.S.A. n. 12

L'atto di violenza volontario che non abbia prodotto alcun danno al giocatore avversario, il quale, subito rialzatosi, abbia potuto continuare a giocare regolarmente, tenuto conto della particolare tenuità del fatto (art. 33/2 1e e 21/4 del Regolamento di Giustizia), può essere sanzionato con la squalifica per una gara. - C.U. n. 1061 del 27 aprile 2015 C.S.A. n. 16

Va sanzionato con la squalifica per due gare, ai sensi dell'art. 33, 3/2b del Regolamento di Giustizia, l'allenatore di una squadra che dopo la fine dell'incontro abbia aggredito verbalmente l'allenatore della squadra avversaria offendendolo gravemente. Segue - C.U. n. 236 del 21 ottobre 2015 T.F. n. 15

Va confermata la sanzione della squalifica per 2 gare inflitta ad un giocatore per comportamento offensivo e minaccioso nei confronti di uno degli arbitri (art. 33,3/1c ed art. 33,3/1b del Regolamento di Giustizia) cui non faceva seguito una aggressione fisica per il pronto intervento dei compagni di squadra che lo trattenevano. - C.U. n. 304 del 10 novembre 2015 C.S.A. n. 5

Il comportamento violento nei confronti dell'allenatore della squadra avversaria" (art. 33, 3/1c e 21/4 del Regolamento di Giustizia), esauritosi in un mero tentativo, va sanzionato con la semplice squalifica per una gara, qualora sia ritenuta la particolare tenuità del fatto. - C.U. n. 349 del 13 novembre 2015 C.S.A. n. 6

Va revocata la squalifica per 2 gare inflitta ad un giocatore per avere colpito, durante una gara uno degli arbitri arbitro sulla spalla, a mano chiusa (33, 1/1c del Regolamento di Giustizia), qualora, escluso qualsiasi intento aggressivo o violento sia accertato che il gesto mirava semplicemente ad attirarne l'attenzione; il gesto, infatti, meramente irrispettoso va sanzionato con la semplice deplorazione (art. 33, 1/1a del Regolamento di Giustizia). - C.U. n. 350 del 13 novembre 2015 C.S.A. n. 7

Un comportamento violento a livello di tentativo nei confronti di un tesserato avversario va sanzionato nei casi più gravi ai sensi dell'art. 33 comma 3/1c del Regolamento di Giustizia e, nei casi di lieve entità, con l'applicazione della squalifica per una giornata ai sensi dell'art. 33 comma 3/1b. - C.U. n. 371 del 20 novembre 2015 C.S.A. n. 8

Il tesserato che abbia spintonato un avversario a fine gara va sanzionato con la squalifica per due gare qualora rivesta la qualità di capitano (33,2/1b e 21/5a del Regolamento di Giustizia). - C.U. n. 372 del 20 novembre 2015 C.S.A. n. 9

Il comportamento offensivo del presidente di una società nei confronti sia degli arbitri che dell'allenatore avversario, tenuto conto dell'aggravante relativa alla carica rivestita va sanzionato con l'inibizione ai sensi degli artt. 33, 1/1b e 21, 5a del Regolamento di Giustizia. - C.U. n. 538 del 22 gennaio 2016 C.S.A. n. 15

Le offese rivolte dal presidente di una società ad altro tesserato della squadra avversaria è riconducibile alla fattispecie di cui agli artt. 33/3, 1b e 21/5a del Regolamento di Giustizia ("comportamento offensivo commesso da tesserati nei confronti di tesserati della squadra avversaria, per fatti non attinenti al gioco", con applicazione della circostanza aggravante dell'aver commesso il fatto in violazione dei doveri derivanti dalla carica rivestita di presidente della società). - C.U. n. 629 del 25 febbraio 2016 C.S.A. n. 23

Art. 35 – Comportamenti non regolamentari

Va sanzionata ai sensi dell'articolo 35/2 del Regolamento di Giustizia con la squalifica per una gara il tesserato che si renda responsabile del danneggiamento di una porta degli spogliatoi, trattandosi di comportamento non regolamentare del tesserato che abbia causato danni a persone o cose. - C.U. n. 554 del 29 gennaio 2016 C.S.A. n. 16

Art. 36 – Comportamenti non regolamentari in caso di espulsione

Va confermata la squalifica per 2 gare inflitta ai sensi degli artt. 33 comma 1/1b e 36 del Regolamento di Giustizia ad un tesserato (allenatore) per aver tenuto un comportamento offensivo nei confronti degli arbitri mandandoli ripetutamente a c... e per non aver immediatamente abbandonato il terreno di gioco, dopo essere stato espulso. - C.U. n. 714 del 29 gennaio 2015 C.S.A. n. 9

Ai sensi dell'art. 36 del Regolamento di Giustizia va applicata la sanzione della squalifica per una gara al tesserato che, a seguito di espulsione, non abbandoni immediatamente il terreno di gioco e non si rechi negli spogliatoi. - C.U. n. 714 del 29 gennaio 2015 C.S.A. n. 9

Art. 38 – Infrazioni amministrative

La presenza di quattro persone appartenenti alla tifoseria ospite i quali, oltrepassate le barriere di bordo campo iniziavano un'accesa discussione all'interno del campo di gioco con il custode dell'impianto, senza tuttavia giungere al contatto fisico, deve essere qualificata come "presenza nel campo di gioco di persone non autorizzate o non iscritte a referto" (art. 38, 1 g del Regolamento di Giustizia), e non come invasione del campo di gioco, trattandosi di condotta, che non aveva interessato né gli arbitri, né i tesserati delle due squadre, e comunque non attinente con la partita il cui regolare svolgimento non veniva turbato. - C.U. n. 446 del 16 dicembre 2015 C.S.A. n. 11

Art. 40 – Infrazioni relative alle attrezzature

In caso di guasto dell'attrezzatura obbligatoria (nella specie: *instant replay*) va applicata la sanzione dell'ammenda prevista dall'art. 40 del Regolamento di Giustizia a nulla rilevando che l'attrezzatura era funzionante ed era stata regolarmente verificata dai direttori di gara prima della partita senza che gli stessi avessero riscontrato malfunzionamenti o sollevato osservazioni. - C.U. n. 1006 del 14 aprile 2015 C.S.A. n. 15

Va addebitato esclusivamente alla società ospitante il fatto impeditivo del regolare prosieguo della gara per mancanza delle previste attrezzature di riserva. Le D.O.A. 2015/2016, cap. IV, prevedono infatti la messa a disposizione di n. 2 tabelloni di riserva pronti per l'immediato utilizzo, all'interno dell'impianto di gioco; l'indisponibilità di un secondo tabellone di riserva e la conseguente impossibilità di proseguire la gara comportano l'omologazione della gara medesima con il risultato di 0 – 20 in danno della squadra ospitante. - C.U. n. 234 del 21 ottobre 2015 C.S.A. n. 2

Art. 42 Dichiarazioni a mezzo stampa

Il contenuto della corrispondenza pubblicata sul *social network* Twitter, da un "profilo" riconducibile ad un arbitro ed accessibile ad un numero indeterminato di c.d. *followers*, qualora sia volgare e sconveniente, oltre che inappropriato e non consono al ruolo di tesserato C.I.A. ricoperto in seno alla F.I.P., deve essere considerato lesivo dell'immagine della stessa Federazione e dei suoi tesserati e sanzionato ai sensi degli artt. 2, 42 e 44 del Regolamento di Giustizia, che impongono il dovere di comportarsi con lealtà e correttezza, osservando scrupolosamente le disposizioni che regolano l'attività sportiva, oltre che dell'art. 56 del Regolamento C.I.A., che impone ai tesserati di mantenere un comportamento consono al ruolo svolto all'interno della FIP. - C.U. n. 307 del 23 ottobre 2014 T.F. n. 2

L'arbitro che abbia intrattenuto sul *social network* Facebook, con identità a lui riconducibile, scambi di opinioni e commenti con le giocatrici della squadra risultata vincitrice di una gara da lui arbitrata, dando ad intendere che la vittoria fosse dipesa dalla particolare simpatia nutrita nei confronti della giocatrici della squadra anzidetta e da contestuale avversione nei confronti delle avversarie, va sospeso per comportamento non consono al ruolo ricoperto ai sensi degli artt. 2, 42 e 44 del Regolamento di Giustizia, nonché degli artt. 56 e 58 del regolamento C.I.A. - C.U. n. 308 del 23 ottobre 2014 T.F. n. 3

L'arbitro che sul *social network* Facebook abbia espresso dichiarazioni dirette a suscitare dubbi e perplessità sulla correttezza dello svolgimento delle partite, qualora le abbia rese in tono ironico e scherzoso contenuto nei limiti di un'esposizione civile tendenti a controbattere con ilarità alle critiche nei suoi confronti espresse sulla stampa, non appaiono idonee a ledere il prestigio e l'onorabilità degli arbitri e dunque non configurano la violazione di cui all'art. 42 del Regolamento di Giustizia. Potendo tuttavia ingenerare dubbi sulla professionalità e sulla imparzialità della classe arbitrale, costituiscono violazione dell'art. 56 del Regolamento C.I.A. sanzionabile ai sensi degli artt. 120 e ss. del Regolamento di Giustizia. (Nella specie ritenuta l'infrazione di lieve entità veniva applicata la sanzione dell'ammonizione ex art. 121 del Regolamento di Giustizia). - C.U. n. 309 del 23 ottobre 2014 T.F. n. 4

Il tesserato C.I.A. che abbia pubblicato sul *social network* Facebook dichiarazioni denigratorie e lesive del prestigio e della onorabilità della Federazione Italiana Pallacanestro e degli atleti della Nazionale Italiana di Basket 2014, va sanzionato ai sensi dell'art. 42 del Regolamento di Giustizia; l'assunzione di responsabilità da parte

del tesserato configura tuttavia circostanza attenuante generica ai sensi dell'art. 21, comma 4, del Regolamento di Giustizia. - C.U. n. 363 del 6 novembre 2014 T.F. n. 5

Il tesserato che abbia pubblicato sul *social network* Facebook dichiarazioni denigratorie e lesive del prestigio e della onorabilità degli arbitri va sanzionato ai sensi dell'art. 42 del Regolamento di Giustizia. - C.U. n. 585 dell'8 gennaio 2015 T.F. n. 12

Nessuna violazione degli artt. 42 del Regolamento di Giustizia e 58 del Regolamento C.I.A. deve ravvisarsi nelle dichiarazioni rese da un tesserato C.I.A. che nel corso di una conversazione tra amici abbia affermato di aver promosso un progetto di beneficenza; dette dichiarazioni, prive di qualsiasi contenuto offensivo o lesivo dell'onore o del prestigio di altri tesserati o di Organi Federali esulano dalla previsione dell'*intervista rilasciata senza la preventiva autorizzazione del C.I.A.*". - C.U. n. 677 del 19 gennaio 2015 T.F. n. 18

L'art. 42, primo comma, del Regolamento di Giustizia dispone che *"Le dichiarazioni scritte o verbali rese a mezzo stampa, radio, televisione, internet (social network, blog, chat, ecc.) lesive del prestigio ed onorabilità degli arbitri, degli Organi federali, dei giocatori, allenatori, società e loro dirigenti sono punite con la squalifica di almeno una giornata di gara per le dichiarazioni rese da atleti ed allenatori e con almeno quindici giorni di inibizione per tutti gli altri tesserati."* Vanno pertanto sanzionati per violazione dell'art. 42 del Regolamento di Giustizia due tesserati che abbiano pubblicato sul *social network* Facebook dichiarazioni offensive nei confronti dell'arbitro (di sesso femminile) affermando, il primo, che la stessa avrebbe effettuato un arbitraggio "vergognoso" e "se fossi in quella signora-arbitro, mi farei veramente una bella doccia per togliermi lo schifo di dosso" ed il secondo "l'arbitraggio di alcuni soggetti al femminile lascia sempre molto perplessi ... perché prendere di mira una squadra e prendere per il culo volutamente ogni singolo giocatore solo perché hai un fischiello in bocca sei solo una merda e una frustrata!!!". - C.U. n. 960 del 9 aprile 2015 T.F. n. 29; (decisione analoga in - C.U. n. 961 del 9 aprile 2015 T.F. n. 30).

Costituisce violazione degli artt. 2 e 42 del Regolamento di Giustizia e va sanzionato con la sospensione prevista dall'art. 70 del medesimo Regolamento il tesserato C.I.A. che sul *social network* Facebook, abbia inserito comunicazioni dai toni gratuitamente polemici ed inappropriati, oltre che lesivi del prestigio e dell'onorabilità degli Organi Federali. - C.U. n. 1098 del 5 maggio 2015 T.F. n. 32

Non sono sanzionabili ai sensi dell'art. 42 del Regolamento di Giustizia, non essendo obiettivamente idonee a ledere il prestigio e l'onorabilità del Presidente di un Comitato Regionale, le affermazioni pubblicate social network Facebook da un tesserato che stigmatizzava l'assenza del Presidente medesimo dalla gara che aveva sancito il ritorno in serie A1 di una squadra della propria regione. - C.U. n. 181 del 14 ottobre 2015 T.F. n. 13

Va sanzionato ai sensi degli artt. 2 e 42 del Regolamento di Giustizia il giocatore che poco dopo il termine di una gara di campionato abbia rivolto all'arbitro tramite la messaggeria del social network Facebook frasi dal contenuto offensivo e lesive del prestigio e dell'onorabilità del direttore di gara scrivendo: *"Fenomeno vai a ripararti nello stanzino e a scrivere con la tua pennina, mi raccomando. Probabilmente avrai anche paura a leggere questi messaggi dato che non hai il coraggio di parlare con me. In campo non ti nascondere sotto il tavolo però. Consumalo l'inchostro su quel referto. Spero per te che non mi incrocerai dato che hai già rovinato le ultime partite della mia vita. Ti auguro qualcosa di simile. So già che non avrai il coraggio di rispondere seppur ti piaccia tanto scrivere. Vediamo se hai il coraggio di rispondere. Coglione!"*; frasi oggettivamente offensive e lesive del prestigio e dell'onorabilità dell'arbitro che travalicano il libero esercizio di critica. - C.U. n. 237 del 21 ottobre 2015 T.F. n. 17

Va sanzionato per violazione degli artt. 2 e 42 del Regolamento di Giustizia l'istruttore di minibasket che abbia pubblicato sul proprio profilo Facebook un *post* contenente, tra le altre, le seguenti affermazioni: *“Mi sono proprio rotto i coglioni di questa Federazione che manda arbitri incompetenti e presuntuosi. Però ora basta! al prossimo torto o comportamento non consono saprò cosa fare ... spero che la Federazione e non il settore minibasket gestito da un ex calciatore designino un arbitro con le palle”*. Le dichiarazioni rese su di un *social network*, accessibili ad un numero indeterminato di soggetti, per la loro capacità di diffusione, devono essere equiparate alle dichiarazioni rese a mezzo stampa. - C.U. n. 250 del 28 ottobre 2015 T.F. n. 18

Va sanzionato ai sensi degli artt. 2 e 42 del Regolamento di Giustizia, il tesserato che esprimendo la propria solidarietà ad altro tesserato CIA, il quale si rammaricava di non essere stato confermato nell'incarico di referente CIA, scriveva *“...questa è la dimostrazione di quanto coloro che dovrebbero difendere e tutelare le persone serie come te che hanno sempre lavorato con diligenza, trasparenza e correttezza sono invece i primi a complottare contro. Questo perché non hanno gli attributi per affrontare le situazioni face to face e perché è più facile sollevare dagli incarichi coloro che agendo nel rispetto delle regole diventano purtroppo “scomodi” per quelli per cui la falsità, l'ipocrisia e la scorrettezza sono le loro abitudini di vita ... Veramente dovremmo scrivere tutti “Vergogna, vergogna, vergogna” perché coloro che ti hanno fatto questa azione meschina dovrebbero solo vergognarsi!!!!!! Che schifo!!!!!! Più leggo la lettera e più mi viene il vomito!!!!!!”*. L'ammissione di paternità delle suddette dichiarazioni, la relativa assunzione di responsabilità e la pubblicazione delle scuse pubblicate su *Facebook* giustificavano – nel caso di specie - la concessione delle circostanze attenuanti ai sensi dell'art. 21 del Regolamento di Giustizia. - C.U. n. 445 del 16 dicembre 2015 T.F. n. 26

Non costituisce violazione degli artt. 2 e 42 del Regolamento di Giustizia “il comportamento di un tesserato che abbia pubblicato e postato in modo derisorio sul profilo Facebook della società, dallo stesso gestito, la fotografia dal medesimo ideata ed alla cui realizzazione partecipava, che ritraeva i giocatori della squadra under 15 da lui allenata incappucciati di nero”, in quanto l'iniziativa, non lesiva dell'onore e dell'immagine dei giovani atleti, era meramente ricollegabile al senso di iniziativa goliardica dei giovani atleti medesimi che con atteggiamento scherzoso e con senso di autoironia avevano così inteso commentare una partita giocata male. - C.U. n. 1097 del 5 maggio 2015 T.F. n. 31 (decisione analoga in appello cfr. - C.U. n. 534 del 19 gennaio 2016 C.F.A. n. 7)

Art. 44 – Violazione dei principi di lealtà e correttezza

Va semplicemente deplorato ai sensi dell'art. 69 del Regolamento di Giustizia per comportamento non consono alla figura arbitrale, ma non censurato ex artt. 2 e 44 del Regolamento di Giustizia, l'arbitro che si sia rivolto all'allenatore della squadra dicendogli *“è arrivato l'allenatore dell'N.B.A”* e ad alcuni dirigenti della società dicendo che sarebbero andati a gridare sugli spalti *“con altre persone come pastori”*. - C.U. n. 365 del 6 novembre 2014 T.F. n. 7

Viola gli artt. 2 e 44 del Regolamento di Giustizia, il presidente della società che rinunci alla disputa di una gara dell'ultima giornata di campionato, senza aver posto in essere quanto in suo potere per ovviare all'impedimento dell'utilizzo della palestra comunale. - C.U. n. 522 del 10 dicembre 2014 T.F. n. 9

Costituisce violazione dei principi di lealtà e correttezza, ai sensi degli artt. 2 e 44 del Regolamento di Giustizia, il comportamento del Presidente della Lega Nazionale

Pallacanestro che riservando un trattamento di favore ad una società resasi inadempiente per la presentazione di fideiussione bancaria in favore della L.N.P., in violazione delle modalità e dei termini perentori previsti dalle D.O.A., abbia concesso una proroga per l'esatto adempimento, non prevista, né consentita dai regolamenti federali, né dalla convenzione in essere tra la F.I.P. la C.I.A. e la L.N.P.". - C.U. n. 539 del 16 dicembre 2014 T.F. n. 11

Costituisce violazione degli artt. 2 e 44 del Regolamento di Giustizia e degli artt. 1 e 2.2 del Codice Etico l'aver riportato una condanna penale per reati sessuali e maltrattamenti. - C.U. n. 587 dell' 8 gennaio 2015 T.F. n. 14

Il tesserato C.I.A. il quale, in occasione di una gara cui assista come spettatore, con un comportamento platealmente scorretto scateni una rissa tra i presenti sugli spalti, va sanzionato per violazione degli artt. 2 e 44 del Regolamento di Giustizia. - C.U. n. 607 del 14 gennaio 2015 T.F. n. 16

Non costituisce illecito sportivo ex artt. 60 e 61 del Regolamento di Giustizia, ma violazione delle norme di correttezza e lealtà sportiva di cui agli artt. 2 e 44 stesso regolamento, l'iniziativa del presidente di una società che per protestare nei confronti di alcune direzioni arbitrali che, in occasione di gare precedenti, avrebbero danneggiato la propria squadra, mandava in campo cinque giocatori, appositamente sorteggiati, con l'intento, preannunciato ai direttori di gara nella fase di riconoscimento degli atleti, di non partecipare attivamente alla partita, come effettivamente accaduto, ordinando ai giocatori di limitarsi a commettere falli durante la gara per farla terminare il prima possibile. Analogamente va sanzionato per violazione dei principi di lealtà e correttezza sportiva il comportamento dei giocatori, i quali ben avrebbero potuto, e dovuto, rifiutarsi di aderire all'iniziativa del presidente. - C.U. n. 91 del 3 settembre 2015 T.F. n. 9

Va sanzionato ai sensi degli artt. 2 e 44 del Regolamento di Giustizia il dirigente che in una *mail* inviata al Giudice Sportivo Territoriale si sia espresso con parole offensive ed irrispettose affermando "*abbiamo finito le parole per descrivere questo scempio, non ci era mai capitato di essere presi per il c... in questo modo*". - C.U. n. 235 del 21 ottobre 2015 T.F. n. 16

Nessuna sanzione può essere applicata al presidente di società che sia stato deferito per rispondere di violazione degli artt. 2 e 44 del Regolamento di Giustizia per avere asserito di avere smarrito la documentazione relativa ad un tesseramento nel caso in cui non sia stato contestato il mancato rispetto dell'obbligo di conservazione del modulo di tesseramento e la scorrettezza del relativo comportamento. - C.U. n. 364 del 6 novembre 2015 T.F. n. 6

Non costituisce violazione degli artt. 2 e 44 del Regolamento Giustizia "il comportamento di un tesserato che abbia pubblicato e postato in modo derisorio sul profilo Facebook della società, dallo stesso gestito, la fotografia dal medesimo ideata ed alla cui realizzazione partecipava, che ritraeva i giocatori della squadra under 15 da lui allenata incappucciati di nero", in quanto l'iniziativa, non lesiva dell'onore e dell'immagine dei giovani atleti, era meramente ricollegabile al senso di iniziativa goliardica dei giovani atleti medesimi che con atteggiamento scherzoso e con senso di autoironia avevano così inteso commentare una partita giocata male. - C.U. n. 534 del 19 gennaio 2016 C.F.A. n. 7

Viola i principi di lealtà e correttezza, cui i tesserati sono tenuti ad uniformare i propri comportamenti (artt. 2 e 44 del Regolamento di Giustizia e artt. 2.2 e 2.3 del Codice Etico), il tesserato che abbia "percepito dalla propria società elementi attivi non dichiarati di redditi da lavoro dipendente. L'irrelevanza penale del fatto e l'archiviazione del procedimento penale non escludono la responsabilità disciplinare del tesserato

dinanzi ai competenti organi di giustizia sportiva. - C.U. n. 661 del 9 marzo 2016 T.F. n. 29

Art. 47 Violazioni relative al tesseramento

Integra la fattispecie di cui all'art. 47 del Regolamento Giustizia (violazioni relative al tesseramento), il contemporaneo tesseramento per una società in qualità di presidente e per una diversa società in qualità di allenatore. L'art. 7 del Regolamento Esecutivo Tesseramento prevede infatti il principio dell'unicità del tesseramento, mentre l'art. 42 1d del Regolamento medesimo consente il tesseramento nella duplice qualità di dirigente e di allenatore solo ed esclusivamente in favore della medesima Società, qualora il dirigente non rivesta la carica di Presidente o di Dirigente Responsabile di Società partecipanti ai Campionati Nazionali professionistici e dilettantistici. Va comunque ritenuta la particolare tenuità del fatto (ex art. 21 R.G.), non avendo il tesserato mai partecipato ad alcuna gara in qualità di allenatore. - C.U. n. 942 dell'1 aprile 2015 T.F. n. 25

Art. 48 Violazioni relative agli obblighi inerenti la partecipazione a gare

La violazione dell'obbligo di iscrizione a referto è punita, secondo quanto previsto dall'art. 49, comma 9 R.E. Gare, sulla base della semplice iscrizione a referto, indipendentemente dalla partecipazione effettiva del giocatore alla gara. - C.U. n. 296 del 21 ottobre 2014 C.S.A. n. 1

Art. 53 – Infrazioni che comportano la penalizzazione di punti in classifica

Il mancato adempimento entro il termine previsto delle obbligazioni dovute da una società in relazione ad una controversia con un atleta va sanzionato con la penalizzazione di un punto in classifica ex art. 53 del Regolamento di Giustizia. - C.U. n. 713 del 29 marzo 2016 T.F. n. 35; - C.U. n. 714 del 29 marzo 2016 T.F. n. 36; - C.U. n. 715 del 29 marzo 2016 T.F. n. 37; - C.U. n. 716 del 29 marzo 2016 T.F. n. 38

Art. 54 – Rinuncia al Campionato

Ai sensi dell'art. 54 del nuovo Regolamento di Giustizia la rinuncia al campionato appartiene al pari di tutte le questioni riconducibili, direttamente o indirettamente, allo svolgimento dell'attività agonistica nell'ambito dei vari campionati alla competenza dei giudici sportivi nelle loro diverse articolazioni centrali e territoriali. - C.U. n. 301 del 22 ottobre 2014 - C.F.A. n. 2

Art. 59 – Atti di frode sportiva

Costituisce atto di frode sportiva sanzionato dall'art. 59, 1 b) Regolamento di Giustizia, l'aver formato e utilizzato un verbale assembleare falso, attestante come svoltasi una riunione del Consiglio Direttivo di un Comitato Provinciale in cui sarebbe stato approvato il bilancio consuntivo annuale; atto comprovante altresì il regolare esercizio delle funzioni di Presidente, a superamento delle gravi responsabilità amministrative imputategli al momento del commissariamento. Invero ai sensi dell'art. 59 citato costituisce atto di frode sportiva "*qualsiasi (altro) atto diretto ad assicurare ad un tesserato o affiliato un illecito vantaggio.*". Il disvalore sportivo delle condotte

fraudolente viene individuato dal legislatore federale nella condotta in sé, in quanto vi è un interesse generale non solo a prevenire l'evento di danno, ma anche a salvaguardare lo spirito di lealtà e correttezza che deve ispirare e caratterizzare il comportamento sportivo. Trattasi di *illicito di pericolo* nel quale, con particolare riferimento alle fattispecie di falsità in atti, il bene specifico tutelato è costituito dalla fiducia che gli associati ripongono nella sicurezza della circolazione dei documenti e nella protezione degli specifici interessi con la loro genuinità ed integrità, talché la consumazione dell'illecito disciplinare prescinde dal verificarsi in concreto di un danno o dalla realizzazione dello scopo perseguito dall'autore del falso. - C.U. n. 279 del 29 ottobre 2015 T.F. n. 20

Art. 60 – Atti di illecito sportivo

Non costituisce illecito sportivo ex artt. 60 e 61 del Regolamento di Giustizia, ma violazione delle norme di correttezza e lealtà sportiva di cui agli artt. 2 e 44 stesso regolamento, l'iniziativa del presidente di una società che per protestare nei confronti di alcune direzioni arbitrali che, in occasione di gare precedenti, avrebbero danneggiato la propria squadra, mandava in campo cinque giocatori, appositamente sorteggiati, con l'intento, preannunciato ai direttori di gara nella fase di riconoscimento degli atleti, di non partecipare attivamente alla partita, come effettivamente accaduto, ordinando ai giocatori di limitarsi a commettere falli durante la gara per farla terminare il prima possibile. Analogamente va sanzionato per violazione dei principi di lealtà e correttezza sportiva il comportamento dei giocatori, i quali ben avrebbero potuto, e dovuto, rifiutarsi di aderire all'iniziativa del presidente. - C.U. n. 91 del 3 settembre 2015 T.F. n. 9

Costituisce grave violazione dell'art. 60, comma 1, del Regolamento di Giustizia, il comportamento del presidente di una società, il quale, per protestare contro precedenti direzioni arbitrali che avrebbero danneggiato la propria squadra, abbia mandato in campo soltanto cinque giocatori, dando loro la precisa indicazione di "non giocare", limitandosi a commettere falli ed a violare la regola dei cinque secondi dopo ogni canestro subito per non effettuare la rimessa, con conseguente stravolgimento della partita ed alterazione del risultato di gara. - C.U. n. 489 del 7 gennaio 2016 C.F.A. n. 13

Il presidente di una società e l'allenatore i quali abbiano inserito a referto il nominativo di un atleta minore, in realtà assente e sostituito da altra persona non identificata, vanno entrambi sanzionati ai sensi dell'art. 60 Regolamento di Giustizia. Il fatto rientra nelle ipotesi di illecito sportivo, trattandosi di comportamento finalizzato ad alterare lo svolgimento di una gara e comunque ad assicurarsi un ingiusto vantaggio in classifica. L'articolo 61 successivo prevede poi che "la responsabilità della società è sanzionata – a seconda della gravità e dei danni cagionati all'immagine del movimento cestistico nazionale – con la penalizzazione di uno o più punti in classifica o con la retrocessione nella categoria inferiore" (nel caso di specie il T.F. inflisse tre punti di penalizzazione in classifica). - C.U. n. 702 del 22 marzo 2016 T.F. n. 32

Art. 74 – Organi di giustizia

La qualità di Giudice Sportivo è incompatibile con l'attività di giocatore e/o allenatore, sia a livello nazionale, che regionale. Tale principio si evince dalla corretta interpretazione degli artt. 11 e 52 co. 9 dello Statuto Federale e dell'art. 74 3° comma del Regolamento di Giustizia. In base a tali disposizioni normative ciascun componente degli organi di Giustizia agisce "nel rispetto dei principi di piena indipendenza, autonomia e riservatezza"; egli all'atto della accettazione dell'incarico, deve

sottoscrivere una dichiarazione con cui attesta di non avere, rapporti di natura patrimoniale o associativa che ne compromettano l'indipendenza con la Federazione o con i tesserati, gli affiliati e gli altri soggetti sottoposti alla sua giurisdizione. - C.U. n. 746 del 10 febbraio 2015 - C.F.A. n. 8

Art. 78 – Contributo per l'accesso ai servizi di giustizia

L'espressa rinuncia all'impugnazione inviata a seguito di preannuncio di appello non comporta alcun addebito del contributo reclamo sulla scheda contabile del ricorrente. - C.U. n. 300 del 2 ottobre 2014 – C.F.A. n. 1

L'espressa rinuncia all'impugnazione inviata a seguito di preannuncio di appello non comporta alcun addebito del contributo reclamo sulla scheda contabile del ricorrente. - C.U. n. 300 del 2 ottobre 2014. – C.F.A. n. 1

Dall'art. 78 del Regolamento Giustizia, emerge chiaramente come l'accesso ai servizi di giustizia sia presupponga il versamento che deve precedere l'atto introduttivo del contributo dovuto dal reclamante secondo quanto stabilito dalla Tabella "E" allegata al Regolamento di Giustizia, e che sia fornita all'Organo Giudicante la prova dell'esatto e tempestivo adempimento dell'incombente sopra descritto, attraverso la esibizione del bonifico bancario su conto corrente federale con la dicitura nella causale "Contributo per l'accesso ai servizi di giustizia" e l'indicazione del numero di procedimento cui il contributo si riferisce ovvero l'indicazione delle parti. All'inosservanza di tale disposizione normativa consegue l'inammissibilità del reclamo. - C.U. n. 909 del 19 marzo 2015 C.F.A. n. 14

Dall'art. 78 del Regolamento Giustizia, emerge chiaramente come l'accesso ai servizi di giustizia sia condizionato da due adempimenti formali: 1) il versamento del contributo dovuto dal reclamante secondo quanto stabilito dalla Tabella "E" allegata al Regolamento di Giustizia, versamento che deve precedere l'atto introduttivo; 2) la fornitura all'Organo Giudicante della prova dell'esatto e tempestivo adempimento dell'incombente sopra descritto, attraverso la esibizione, nel caso di specie, del bonifico bancario su conto corrente federale dedicato con la dicitura nella causale "Contributo per l'accesso ai servizi di giustizia" e l'indicazione del numero di procedimento cui il contributo si riferisce ovvero l'indicazione delle parti. L'inadempimento degli obblighi anzidetti rende inammissibile il ricorso e ne preclude il relativo esame di merito. - C.U. n. 1274 del 10 giugno 2015 C.F.A. n. 15

Ai sensi degli artt. 78 ed 82 del Regolamento di Giustizia va dichiarato inammissibile il ricorso privo della necessaria autorizzazione al prelievo del contributo reclamo dalla scheda contabile e comunque presentato in ritardo rispetto ai termini regolamentari. - C.U. n. 478 del 29 dicembre 2015 C.S.A. n. 12

Art. 80 - Poteri degli Organi di giustizia

Il rapporto arbitrale, per univoca giurisprudenza federale, in mancanza di ulteriori e determinanti riscontri, ha fede privilegiata rispetto alle dichiarazioni degli altri tesserati. - C.U. n. 714 del 29 gennaio 2015 C.S.A. n. 9

Il rapporto arbitrale, qualora sia privo di elementi contraddittori, costituisce documento probatorio di fede privilegiata circa i fatti accaduti in presenza degli arbitri. - C.U. n. 905 del 19 marzo 2015 C.S.A. n. 14

Le dichiarazioni di alcuni tesserati a sostegno della tesi dell'incolpato che dichiara la propria estraneità ai fatti a lui ascritti, prospettando un probabile scambio di persona da

parte degli arbitri, non appaiono idonee a scagionare la persona sottoposta a giudizio disciplinare. Le precise, concordanti e circostanziate attestazioni contenute nel referto arbitrale rendono infatti prive di pregio le dichiarazioni rese da altri. - C.U. n. 538 del 22 gennaio 2016 C.S.A. n. 15

Art. 83 – Utilizzo quale mezzo di prova delle immagini televisive

Le immagini televisive sono utilizzabili come mezzo di prova solo nei casi espressamente previsti dall'art. 83 del Regolamento di Giustizia. - C.U. n. 403 del 14 novembre 2014 C.S.A. n. 2

Non è ammessa la prova televisiva, ai sensi dell'art. 83, comma 2 del Regolamento di Giustizia, qualora un fatto sia stato distintamente rilevato dagli arbitri. - C.U. n. 525 del 12 dicembre 2014 - C.S.A. n. 4

L'art. 83 del Regolamento di Giustizia ammette l'uso delle immagini televisive "nei casi in cui si assuma che il tesserato indicato nei documenti ufficiali sia persona diversa dall'autore dell'infrazione" ovvero "per atti di violenza posti in essere da tesserati a gioco fermo, o estranei all'azione di gioco, non rilevato dagli arbitri". - C.U. n. 372 del 20 novembre 2015 C.S.A. n. 9; - C.U. n. 853 del 27 febbraio 2015 C.S.A. n. 12

Qualora le immagini televisive ammesse dall'art. 83 del Regolamento di Giustizia offrano piena garanzia tecnica e documentale dell'erronea attribuzione di punto ad una squadra invece che all'altra, non può essere accolta *sic et simpliciter* la domanda di omologazione della gara con il risultato finale in favore della squadra che sia risultata danneggiata dalla erronea attribuzione di un canestro alla squadra avversaria. Avendo infatti l'errore commesso dagli UDC falsato l'andamento dell'ultimo quarto della gara, per l'incertezza generata in campo, nelle panchine e sugli spalti, sia per la contraddizione tra il punteggio riportato in tabellone e quello segnalato dagli U.D.C., che le scelte tecniche e tattiche di entrambe le squadre e dei rispettivi *coach*, l'unico rimedio non può che essere l'annullamento della gara e la sua ripetizione in applicazione dell'articolo 95 [3] b del Regolamento di Giustizia. - C.U. n. 394 del 27 novembre 2015 C.S.A. n. 10

Art. 88 – Competenza dei giudici sportivi

A seguito dell'entrata in vigore del nuovo regolamento di giustizia sportiva in data 5.10.2014, la Commissione Tesseramento è divenuta mero organo amministrativo; conseguentemente, ai sensi dell'art. 88 Regolamento di Giustizia, il Tribunale Federale risulta competente, *prime cure*, a decidere delle controversie già devolute alla predetta Commissione. - C.U. n. 527 del 12 dicembre 2014 T.F. n. 10

Art. 94 – Istanza avverso il risultato di gara

Il principio di definitività o intangibilità del risultato conseguito sul campo, valido in sede tecnico-sportiva, trova un limite in sede disciplinare e cede a fronte dell'esigenza di rispettare le modalità e le procedure previste dalla Federazione al fine di garantire un sistema paritario che regoli l'organizzazione sportiva. - C.U. n. 296 del 21 ottobre 2014 C.S.A. n. 1

Art. 95 - Pronuncia del Giudice Sportivo Nazionale e dei Giudici Sportivi Territoriali

Il principio di definitività o intangibilità del risultato conseguito sul campo, valido in sede tecnico-sportiva, trova un limite in sede disciplinare e cede a fronte dell'esigenza di rispettare le modalità e le procedure previste dalla Federazione al fine di garantire un sistema paritario che regoli l'organizzazione sportiva. - C.U. n. 296 del 21 ottobre 2014 C.S.A. n. 1

Art. 96 – Giudizio innanzi alla Corte Sportiva di Appello

Dalla data di entrata in vigore del nuovo Regolamento di Giustizia (4 ottobre 2014) è da ritenere abrogato il previgente sistema delle impugnazioni che si articolava sui due momenti della presentazione di “preannuncio di ricorso” da effettuare entro le ore 24 del giorno successivo a quello in cui si era avuta conoscenza del provvedimento che si intendeva impugnare e della successiva presentazione del ricorso unitamente con i motivi entro le ore 24 del giorno successivo a quello di spedizione del telegramma di preannuncio di cui all'art. 72 Regolamento di Giustizia previgente. L'impugnazione della decisione del Tribunale Federale deve essere infatti formalizzata non oltre il settimo giorno dalla “pubblicazione della decisione” senza ulteriori adempimenti di sorta, il tutto essendo chiaramente finalizzato a consentire alla parte interessata di predisporre le proprie difese in grado di appello una volta venuta a conoscenza non solo del tenore della decisione assunta dal Tribunale Federale, ma anche delle motivazioni poste a sostegno di tale decisione. - C.U. n. 864 del 4 marzo 2015 C.F.A. n. 13

Art. 116 - Giudizio innanzi alla Corte Federale di Appello

Ai fini della sospensione della esecuzione della decisione del Tribunale Federale prevista dall'art. 116/5 del Regolamento Giustizia non possono essere ritenuti “gravi motivi” né il dedotto “fumus boni iuris”, atteso che una qualsivoglia osservazione da parte del Presidente del Collegio sul merito del reclamo comporterebbe una inammissibile anticipazione del giudizio collegiale della Corte Federale di Appello, né il pericolo che la sanzione irrogata dal Tribunale Federale in attesa della decisione di secondo grado venga nel frattempo espiata. - C.U. n. 446 del 24 novembre 2014 C.F.A. n. 4

Ai sensi dell'art. 116 5° comma del nuovo Regolamento di Giustizia, il presidente del collegio giudicante non può in mancanza di gravi motivi (discrezionalmente valutati) e di “fumus boni iuris”, che peraltro, qualora ritenuto sussistente, comporterebbe una inammissibile anticipazione del successivo giudizio collegiale, disporre la sospensione dell'esecuzione della decisione del giudice di primo grado. - C.U. n. 446 del 24 novembre 2014 C.F.A. n. 4; C.U. n. 547 del 19 dicembre 2014 C.F.A. n. 7

Il pericolo che il procedimento di 2° grado possa concludersi nel momento in cui la sanzione potrebbe già essere stata parzialmente o totalmente espiata giustifica la sospensione ai sensi dell'art. 116 5° comma del Regolamento Giustizia dell'esecuzione della decisione sanzionatoria del Tribunale Federale. - C.U. n. 547 del 19 dicembre 2014 C.F.A. n. 7

Va rigettata l'istanza di sospensione del provvedimento sanzionatorio richiesta ai sensi dell'art. 116 del Regolamento di Giustizia nel caso in cui la discussione del ricorso d'urgenza sia fissata per una data anteriore a quello di svolgimento della gara. - C.U. n. 612 del 16 febbraio 2016 C.S.A. n. 20

Art. 127 – Svolgimento delle indagini

Il termine di cui all'art. 127 del Regolamento di Giustizia, previsto per il deferimento, decorre non già dalla data in cui la notizia dell'illecito disciplinare sia pervenuta alla Procura Federale, ma dalla data di iscrizione nel Casellario federale ai sensi di cui all'art. 137 del Regolamento di Giustizia. L'inosservanza del termine di giorni quaranta per il completamento delle indagini è poi sanzionato unicamente sotto il profilo della inutilizzabilità degli atti di indagine compiuti oltre il detto termine senza che il Procuratore federale abbia richiesto la proroga alla Procura Generale dello Sport, trattandosi di termine meramente ordinatorio la cui inosservanza non vanifica il poterdovere del Procuratore Federale di procedere al deferimento dell'incolpato. - C.U. n. 864 del 4 marzo 2015 C.F.A. n. 13

Art. 111 - Fissazione dell'udienza a seguito di ricorso

Dal combinato disposto degli artt. 111 commi 1-2 e 114 comma 1 del Regolamento di Giustizia, risulta in maniera inequivoca che i soggetti "comunque interessati" alla materia oggetto del ricorso hanno facoltà, da un lato, di ricevere copia del ricorso, di conoscere la data di fissazione dell'udienza, di prendere visione ed estrarre copia del ricorso stesso, di depositare memorie, e, dall'altra, di essere sentite in udienza. - C.U. n. 66 del 27 luglio 2015 C.F.A. n. 1

Art. 115 – Giudizio innanzi alla Corte Federale di Appello

L'irrituale comunicazione formulata come "richiesta possibilità di opporsi alla sentenza in oggetto mediante secondo grado di giudizio" in quanto priva di qualsiasi valenza formale ai fini della qualificazione come "reclamo", ai sensi e per gli effetti dell'articolo 116 del Regolamento di Giustizia non può che essere dichiarata inammissibile. - C.U. n. 367 del 19 novembre 2015 C.F.A. n. 2

Art. 133 Amnistia

L'amnistia concessa dal Presidente Federale con delibera in data 12 settembre 1980 (- C.U. n. 27 del 15 settembre 1980), in occasione della conquista da parte della squadra nazionale maschile della medaglia d'argento alle Olimpiadi del 1980 è applicabile per tutti i fatti commessi prima del 13 settembre 1980. Conseguentemente la sanzione della radiazione irrogata nel 1974 va commutata nella "*squalifica o inibizione a svolgere attività federale per anni cinque, conteggiati a partire dalla data nella quale la sanzione originaria è stata comminata*". - C.U. n. 359 del 18 novembre 2015 T.F. n. 22.

Art. 136 - Riabilitazione

Ai sensi dell'art. 136 del nuovo Regolamento di Giustizia la riabilitazione può essere concessa qualora siano trascorsi tre anni dal giorno in cui la pena principale sia stata scontata; detto termine è stabilito come condizione inderogabile per potersi fare luogo alla riabilitazione e solo dopo la scadenza del medesimo può essere proposta la relativa istanza. - C.U. n. 302 del 22 ottobre 2014 - C.F.A. n. 3

Ai fini dell'accoglimento della istanza di riabilitazione, l'art. 136 comma 2 del Regolamento Giustizia, prevede che sia decorso un periodo di tre anni dal giorno in cui la pena principale sia stata eseguita e che in tale periodo l'interessato abbia mantenuto una buona condotta. In presenza di tali condizioni l'istanza di riabilitazione non può che

essere accolta, con conseguente automatica estinzione delle “sanzioni accessorie”. - C.U. n. 368 del 19 novembre 2015 C.F.A. n. 3

ALTRE DISPOSIZIONI REGOLAMENTARI

Regolamento C.I.A.

Ai sensi degli artt. 2 del Regolamento di Giustizia e 56 del Regolamento C.I.A., va applicata la sanzione della deplorazione nei confronti dell'arbitro che contesti platealmente una decisione dell'altro direttore di gara, così reagendo in modo spropositato ad un fischio del collega. - C.U. n. 941 dell'1 aprile 2015 T.F. n. 24

Regolamento Esecutivo Tesseramento

Ha pieno diritto al tesseramento l'atleta che abbia disputato due campionati giovanili e sia in possesso della cittadinanza italiana conseguita *iure sanguinis*. Deve infatti applicarsi l'art. 10 R.E.T., in vigore prima della riforma introdotta in data 14 aprile 2012, che richiedeva per il tesseramento nazionale dei cittadini italiani il solo requisito della disputa di due campionati giovanili, senza indicazione di un numero minimo di partite. Il possesso della cittadinanza italiana riconosciuta *iure sanguinis*, per discendenza diretta da cittadini italiani, risulta poi determinante in quanto produce i suoi effetti per l'ordinamento italiano e, di conseguenza, per quello sportivo, trattandosi di materia di competenza esclusiva statale. - C.U. n. 297 del 21 ottobre 2014 T.F. n. 1

Il Regolamento Esecutivo Tesseramento, prevede la possibilità di concessione dello svincolo nel caso in cui non sia stata perfezionata l'iscrizione della società al campionato di categoria giovanile per la corrispondente classe d'età nella stagione sportiva di riferimento, a nulla rilevando l'assunto secondo cui la mancata partecipazione al campionato sia eventualmente dipesa dalla decisione delle cinque atlete di non parteciparvi. - C.U. n. 527 del 12 dicembre 2014 T.F. n. 10

Correttamente la Commissione Tesseramento rigettava, ai sensi delle DISPOSIZIONI contenute nel Regolamento Esecutivo Tesseramento, l'istanza di svincolo da una società di un'atleta che si sottraeva all'attività sportiva della propria società mediante certificati medici inattendibili che non le impedivano di partecipare all'attività agonistica per altra società. - C.U. n. 943 del 1° aprile 2015 T.F. n. 29

Regolamento Esecutivo Gare

Le disposizioni contenute nel Regolamento Esecutivo Gare vanno interpretato nel senso che nel caso il singolo Comitato Regionale organizzi il campionato di serie B, il campionato di serie C ed altri campionati, il “primo campionato” deve essere individuato nel campionato di serie B in quanto per “primo campionato” deve intendersi quello più importante nell'organigramma complessivo dei campionati regionali, con l'ulteriore conseguenza che solo per detto campionato di serie B vale il limite previsto dal regolamento medesimo. - C.U. n. 442 del 16 dicembre 2015 C.F.A. n. 6

Regolamento Esecutivo Settore Professionistico

La sottoscrizione da parte di un “giovane di serie”, come definito dall'art. 10 comma 1 Regolamento Esecutivo Settore Professionistico, di un contratto professionistico, determina i previsti effetti sia di carattere patrimoniale, sia con riguardo all'insorgere di

tutti gli altri vincoli e di tutte le altre obbligazioni gravanti sui soggetti contraenti, sia infine con riferimento alle conseguenze previste dallo Statuto e dai Regolamenti Federali, solo a far data dalla sottoscrizione del contratto professionistico, senza che sia ipotizzabile alcun effetto retroattivo. Da ciò deriva che l'atleta "giovane di serie" che sottoscrive un contratto professionistico nel corso del campionato, assume lo "status" di atleta professionista dalla data di sottoscrizione del contratto stesso, senza alcuna conseguenza e senza alcun effetto in ordine a quanto avvenuto prima della data di sottoscrizione del contratto. - C.U. n. 535 del 19 gennaio 2016 C.F.A. n. 8

Regolamento Organico

Ai sensi dell'art. 130 comma 5 R.O. il componente del Consiglio Direttivo di una affiliata nei cui confronti sia stato dichiarato lo stato di morosità non può tesserarsi per altra affiliata fino a quando permanga lo stato di morosità stesso. Tale divieto ha vere carattere di assoluta generalità, senza alcuna possibilità di individuare eccezioni o distinguo in relazione a situazioni soggettive particolari, come, ad esempio, quella della valutazione delle funzioni concretamente espletate dal tesserato-componente del Consiglio Direttivo, svolte in ambito del tutto estraneo alla vera e propria amministrazione e gestione della Affiliata e limitate alla gestione tecnico-sportiva della Società medesima. - C.U. n. 654 dell'8 marzo 2016 C.F.A. n.10

Regolamento per l'esercizio dell'attività di Procuratore di atleti di pallacanestro

Il mancato versamento, peraltro sollecitato, della quota annuale di iscrizione nel Registro dei Procuratori F.I.P. va sanzionato con la sospensione ai sensi dell'art. 7, 3° comma, del Regolamento dei Procuratori F.I.P. - C.U. n. 852 del 25 febbraio 2015 T.F. n. 21; - C.U. n. 428 del 10 dicembre 2015 T.F. n. 25

Ai sensi dell'art. 7 4° comma del Regolamento dei Procuratori F.I.P. va disposta la cancellazione dal Registro dei Procuratori FIP, per mancato versamento della quota annuale, il Procuratore già sospeso per lo stesso fatto. - C.U. n. 427 del 10 dicembre 2015, T.F. n. 24

D.O.A. Professionisti 2014-2015

La possibilità di sostituzione di cui al Capitolo VI comma 4 D.O.A. Professionisti 2014-2015 (atleta di formazione italiana infortunato sostituibile da altro atleta formato o da atleta non formato di area FIBA Europe) vale esclusivamente per gli atleti formati, senza alcuna possibilità di interpretare estensivamente la norma stessa in favore di atleti non formati. - C.U. n. 747 del 10 febbraio 2015 - C.F.A. n. 9